

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1983

Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, delle modifiche agli articoli 8 e 11 dello Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il Governo adempie all'obbligo di presentare alle Camere, per la procedura di approvazione prescritta dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche agli articoli 8 e 11 dello statuto della regione Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346, nel testo deliberato dal Consiglio regionale il 12 ottobre 1983 e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Unitamente con le indicate modifiche dello statuto viene, altresì, presentato l'unito disegno di legge, affinché il procedimento legislativo di approvazione possa regolarmente iniziarsi ad avere corso in conformità ai regolamenti delle Camere.

In merito alle proposte modifiche, provvedendosi all'adempimento dovuto di impulso, si ritiene di dover rappresentare che, mentre non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne l'articolo 8, che dispone in materia di costituzione del Consi-

glio regionale e di elezione dei relativi organi (presidenza, vice presidenza e segretari), talune riserve emergono circa i contenuti dell'articolo 11, che appare non conforme ai limiti che la legge pone all'autonomia dei consigli regionali, attesa la peculiare differenza fra autonomia consiliare e sovranità parlamentare, espressione, la prima, di autonomia politica costituzionalmente riconosciuta e delimitata e la seconda del potere di indirizzo politico generale alla determinazione del quale il Parlamento partecipa attraverso la legislazione e che la Costituzione, predisponendo il controllo sulla legislazione regionale, considera prevalente (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 30 giugno 1964 e n. 14 del 12 marzo 1965).

Da ciò consegue che non può ritenersi consentita l'assimilazione delle funzioni dell'organo legislativo regionale con quelle delle Camere.

Più in particolare, il criterio seguito di sancire la riserva di regolamento (i regola-

menti interni, inderogabili, peraltro, da leggi regionali) per quanto attiene alla disciplina organizzativa, funzionale e finanziaria del Consiglio, non appare condivisibile.

Tali criteri contrastano anzitutto con le norme costituzionali, in quanto l'articolo 123 della Costituzione statuisce chiaramente che lo statuto deve essere in armonia, oltre che con la Costituzione, anche con le leggi della Repubblica. Contraddicono inoltre i surripetuti criteri alla legge n. 62 del 1953, articolo 6, secondo comma, che riproduce l'accennato disposto costituzionale.

Dalle ricordate norme discende, quindi, che la Regione, nel determinare la disciplina organizzativa, funzionale e finanziaria, deve attenersi anche alle leggi della Repubblica e, pertanto, nella specifica fattispecie finanziaria, alla legge 6 dicembre 1973, n. 853, che detta norme circa l'autonomia funzionale e contabile dei consigli.

La medesima legge, infatti, indica specificamente sei capitoli di spesa costituenti una rubrica destinata alle esigenze funzionali dei consigli regionali, i cui prelevamenti avvengono con le modalità dettate dai regolamenti interni.

Si aggiunge che l'articolo 29 della legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, dispone che è la legge regionale a « fissare le norme che assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e ferma la competenza regolamentare interna attribuita al consiglio medesimo ».

Tale « competenza regolamentare » sembra concernere, ora, gli aspetti di mera gestione delle spese del consiglio in quanto rispondenti ai sei capitoli anzidetti, per le quali non sussiste controllo esterno della Commissione statale, ex articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, essendo il controllo stesso demandato al regolamento interno del consiglio regionale (vedi articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1973, n. 853).

Il testo delle modifiche agli articoli 8 e 11 dello statuto della regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346, si tra-

smette unitamente alla relazione predisposta dal Consiglio regionale, che qui di seguito si trascrive:

« Colleghi consiglieri, come è noto, con deliberazione n. 314 del 17 giugno 1982 il Consiglio regionale ha costituito una speciale commissione consiliare con il compito di procedere, a dieci anni dall'approvazione dello Statuto, ad una riflessione complessiva sullo Statuto stesso, sulla sua attuazione, sulla rispondenza delle singole norme alla realtà attuale, sulla funzionalità degli organi istituzionali e sul rapporto con le autonomie locali.

La commissione, della quale fanno parte tutti i gruppi politici presenti in Consiglio, dopo attento esame, ha ritenuto che fosse particolarmente urgente la trattazione di due specifici argomenti ed ha conseguentemente deciso di inviare all'esame del Consiglio una prima proposta di modifica statutaria relativa a tali argomenti nella convinzione che in caso contrario, dato il lungo tempo necessario all'esame approfondito delle altre norme statutarie, si sarebbe troppo tardato a dar soluzione a problemi considerati indilazionabili.

Le due questioni affrontate sono quella della composizione, elezione e funzionalità dell'Ufficio di Presidenza (articolo 8 dello Statuto) nonché quella della autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria del Consiglio regionale (articolo 11).

Per quanto concerne l'articolo 8 (Ufficio di Presidenza) una prima modifica è stata apportata al primo comma riconducendo al Presidente del Consiglio regionale uscente il potere di convocare la prima seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni, potere che era precedentemente attribuito al Presidente della Giunta. Ciò è stato possibile in quanto è stato anche previsto (vedasi il penultimo comma della proposta di modifica dell'articolo 8) che l'Ufficio di Presidenza rimanga in carica fino al momento dell'assunzione della presidenza provvisoria nella prima seduta del nuovo Consiglio.

Altra importante innovazione concerne la possibilità di eleggere il Presidente del Consiglio nella prima seduta di ogni nuova legi-

slatura e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza in quella immediatamente successiva, attribuendo al Presidente neoeletto il compito di promuovere le opportune intese tra i gruppi per consentire la più ampia rappresentanza degli stessi in tale organismo (secondo, quarto e sesto comma dell'articolo 8). In tale quadro si inserisce l'ulteriore modifica proposta, cioè quella di elevare da tre a quattro il numero dei consiglieri segretari (quarto comma dell'articolo 8).

La proposta prevede inoltre, al penultimo comma dell'articolo 8, per evidenti motivi di funzionalità, che la durata in carica del Presidente del Consiglio sia di trenta mesi anziché di un anno e che, nel caso di cessazione dell'Ufficio di Presidenza per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, l'intero Ufficio di Presidenza sia considerato dimissionario.

Il terzo comma dell'articolo 8 infine chiarisce le modalità di votazione del Presidente del Consiglio richiedendo la maggioranza as-

soluta dei membri assegnati per le prime due votazioni e regolando inoltre il caso di parità dei voti.

Come si è detto, l'altra questione ritenuta urgente è quella dell'autonomia del Consiglio regionale attualmente disciplinata dall'articolo 11 dello Statuto.

La modifica proposta ribadisce e rafforza l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria del Consiglio per consentirne il libero esercizio delle funzioni. In particolare è stata riservata alle norme del regolamento interno e di quello di contabilità la disciplina concernente tale autonomia, ivi compresa la determinazione delle strutture, dei servizi e del ruolo del personale (secondo comma della proposta di modifica dell'articolo 11). È stata inoltre attribuita (terzo comma) al Presidente del Consiglio ed all'Ufficio di Presidenza la responsabilità del buon andamento dei lavori del Consiglio stesso e conseguentemente riconosciuti agli stessi organi i poteri per far fronte alle relative necessità ».

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, nel testo allegato alla presente legge, le modifiche agli articoli 8 e 11 dello Statuto della Regione Lazio, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346.

ALLEGATO

Legge regionale approvata dal Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 12 ottobre 1983.

**Modifiche agli articoli 8 e 11 dello Statuto della regione Lazio
approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346**

Art. 1.

L'articolo 8 dello Statuto regionale approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 346, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Il Consiglio regionale tiene la sua prima seduta entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale uscente, con preavviso di almeno cinque giorni.

Nel giorno della prima seduta, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere con la più alta cifra elettorale e di quello più giovane di età, il Consiglio procede all'elezione del Presidente.

L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero dei voti o, in caso di parità, il consigliere più anziano di età.

Nella stessa seduta od in quella immediatamente successiva, da tenersi comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla prima, il Consiglio procede all'elezione di due Vice Presidenti e di quattro Segretari che costituiscono, insieme al Presidente, l'Ufficio di Presidenza.

All'elezione si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto, la prima per i Vice Presidenti e la seconda per i Segretari. Ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si intende eletto il consigliere più anziano di età.

Prima di procedere alle votazioni di cui al precedente comma ed ogni qualvolta occorra procedere alla sostituzione di un componente dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio promuove le opportune intese tra i gruppi consiliari per consentire la più ampia rappresentanza dei gruppi stessi nell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente del Consiglio dura in carica trenta mesi. Nel caso di cessazione dall'ufficio del Presidente per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, l'intero Ufficio di Presidenza si considera dimissionario. Al termine della legislatura l'Ufficio di Presidenza rimane in carica fino al momento dell'assunzione della Presidenza provvisoria nella prima seduta del nuovo Consiglio.

Il membri dell'Ufficio di Presidenza sono rieleggibili ».

Art. 2.

L'articolo 11 dello Statuto regionale approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 346, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Il Consiglio regionale ha l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria necessaria al libero esercizio delle sue funzioni.

L'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria del Consiglio regionale è garantita dal presente Statuto e la relativa disciplina è riservata alle norme del Regolamento interno e di quello di contabilità del Consiglio stesso, che devono essere approvate e modificate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e che non possono essere derogate da provvedimenti legislativi regionali. Nell'ambito di tale autonomia il Regolamento interno determina le strutture, i servizi ed il ruolo organico del personale del Consiglio regionale.

Il buon andamento dei lavori del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, nonché dell'amministrazione interna e dei relativi servizi e strutture sono assicurati dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza, ai quali sono attribuiti dai regolamenti di cui al comma precedente i poteri per far fronte alle relative necessità.

I fabbisogni del Consiglio regionale, determinati dall'Ufficio di Presidenza, sono iscritti nel progetto di bilancio della Regione ».